



COMUNE DI TOSCOLANO MADERNO
Provincia di Brescia

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

N. 16 DEL 25/06/2024

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE RELATIVE ALLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2024.

L'anno duemilaventiquattro il giorno venticinque del mese di giugno alle ore 18:00 nella sala consiliare "Fossati" presso l'Ex Palazzo Comunale, in Largo Matteotti n° 7, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal D. Lgs. n. 267/2000, vengono oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

COMPONENTE			Presente	Assente
1.	CHIMINI CHIARA	Sindaco	X	
2.	CAMPANARDI ALESSIO	Consigliere	X	
3.	GOI VITTORIA	Vice Sindaco	X	
4.	CALDANA DOMENICO	Consigliere	X	
5.	BOMBARDIERI MONICA	Consigliere		X
6.	TONONI LUCA ANTONIO	Consigliere	X	
7.	CHIMINI GABRIELE	Consigliere	X	
8.	TALLON CINZIA	Consigliere	X	
9.	LANFRANCHI IOLANDA	Consigliere	X	
10.	BENEDETTI ERMANNO	Consigliere	X	
11.	ANDREOLI ANDREA	Consigliere	X	
12.	FRANCHINI GIULIA	Consigliere	X	
13.	BASILE MARCO	Consigliere	X	
Totale			12	1

Assiste il Segretario Generale Dott. **SERAFINI LUCA**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, la signora **TALLON CINZIA**, nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale, assume la presidenza, dichiara aperta la seduta stessa ed invita il Consiglio a deliberare sull'argomento di cui all'oggetto sopra indicato.

N. 16/C.C. del 25/06/2024

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE RELATIVE ALLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2024.

Uditi gli interventi dei partecipanti al Consiglio Comunale, per la cui consultazione si rimanda alla delibera n. 15 di pari data,

IL CONSIGLIO COMUNALE**Premesso che:**

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 e s.m.i. ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- la deliberazione n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021 "Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025"
- la determinazione n.2/DRIF/2021 del 04/11/2021 "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025"
- la deliberazione n.386/2023/R/RIF del 03/08/2023 "Istituzione di sistemi di perequazione

nel settore dei rifiuti urbani”

- la deliberazione n.387/2023/R/RIF del 03/08/2023 “Obblighi di monitoraggio e di trasparenza sull'efficienza della raccolta differenziata e sugli impianti di trattamento dei rifiuti urbani”.
- la deliberazione n.389/2023/R/RIF del 03/08/2023 “Aggiornamento biennale (2024- 2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2);
- la determinazione n.1/DTAC/2023 del 06/11/2023 “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi delle deliberazioni 363/2021/R/RIF e 389/2023/R/RIF”;

Preso atto che, ai sensi dell'art 3 comma 5 quinquies del DL 228/2021 convertito con modificazioni dalla L.15/2022, a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;

Considerato che in deroga a quanto previsto dall'art 3 comma 5 quinquies del DL 228/2021 convertito con modificazioni dalla L.15/2022, i comuni, per l'annualità 2024, possono approvare i Piani Finanziari del Servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe ed i Regolamenti della Tari e della tariffa corrispettiva, entro il termine del 30 giugno 2024;

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 76 del 21 maggio 2024, con la quale, a seguito della proroga suddetta, è stata differita la scadenza della prima rata Tari al 15/09/2024;

Considerato che il Comune di Toscolano Maderno ha approvato il bilancio di previsione 2024-2026 con atto n.61 del 19/12/2023;

Richiamata la precedente delibera del Consiglio Comunale n. 15 di pari data con cui è stato approvato, secondo le regole del nuovo metodo tariffario MTR-2 aggiornato, il Piano Economico Finanziario il quale ha valore per il biennio 2024-2025 ed in particolare espone, per il **2024**, un costo complessivo di **€. 2.344.772,00** e per il **2025** un costo complessivo di **€. 2.474.647,00**;

Considerato che lo stesso verrà trasmesso ad ARERA per l'approvazione definitiva di competenza;

Tenuto conto che secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 7.8, della deliberazione ARERA n. 363/2021, *“fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dagli organi competenti...”*;

Considerato che:

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede l'approvazione da parte del Consiglio comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e della quota variabile, con deliberazione da assumere, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 dispone che: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”*;
- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;
- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia di Brescia, sull'importo del tributo, nella misura del 5% (Decreto del Presidente n. 275 del 06.09.2023);
- la deliberazione n.386/2023/R/RIF del 03/08/2023 “Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani” ha stabilito che dall'anno 2024 dovranno essere applicate le disposizioni inerenti ai sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani espresse in euro/utenza e quantificate inizialmente come segue:
 - €.0,10 euro/utenza per la componente UR1, a per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti;
 - €.1,50 euro/utenza per la componente UR2, a per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi;

Richiamato inoltre il D.Lgs. 3 settembre 2020 n.116 con cui sono state introdotte importanti modifiche al D.Lgs 3 aprile 2006 n.152 cosiddetto Testo Unico dell'Ambiente (TUA) ed in particolare:

- l'art. 183 con la definizione di “rifiuti urbani” uniformandola a quella comunitaria, facendo così venir meno i cosiddetti rifiuti assimilati;
- l'art.184 con la classificazione dei rifiuti ed in particolare con la parziale modifica dell'elenco dei rifiuti speciali;
- l'abrogazione della lett. g) del comma 2 dell'art.198 con il venir meno del potere dei comuni di regolamentare l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali;
- l'art.238 comma 10 con l'esclusione della corresponsione della componente tariffaria, rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti, per le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani e li conferiscono al di fuori del servizio pubblico;

Visto il Piano Finanziario e i documenti ad esso allegati, approvato con la precedente delibera del Consiglio Comunale n. 15 di pari data e valido per il biennio 2024- 2025, che espone, per il **2024**, un costo complessivo di **€. 2.344.772,00 al netto delle detrazioni di euro 246.018,00 per un costo complessivo netto di euro 2.098.754,00**;

Preso atto che il costo complessivo del servizio di igiene ambientale e gestione dei rifiuti per l'anno 2024, da coprire attraverso l'applicazione della Tassa Rifiuti -TARI, è pari a euro 2.098.754,00 così come definito nel Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio gestione rifiuti, approvato al precedente punto della medesima seduta consiliare, al netto delle detrazioni;

Preso atto dei coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd, per la determinazione della quota fissa e variabile delle utenze domestiche e non domestiche, come stabiliti dalla tabella riportata nell'art. 4 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, applicati, in base all'area geografica di riferimento, alla composizione del nucleo familiare e alla tipologia di attività;

Ritenuto, pertanto, di approvare le tariffe TARI relative all'anno 2024, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate nell'allegato (**AII.1**) della presente deliberazione, il quale costituisce parte integrante e sostanziale, unitamente alla ripartizione dei costi fissi e variabili di cui al Piano Finanziario tra utenze domestiche e non domestiche come segue:

ANNO 2024	UTENZA DOMESTICA	UTENZA NON DOMESTICA	TOTALE	%
QUOTA VARIABILE	726.584,82 €	490.475,18 €	1.217.060,00 €	57,99
QUOTA FISSA	526.371,32 €	355.322,68 €	881.694,00 €	42,01
TOTALE COSTI			2.098.754,00 €	
%	59,70%	40,30%	100%	100%

Dato atto che con le tariffe di cui ai punti precedente è assicurata, in via previsionale, la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, così come risultante dal Piano Economico Finanziario;

Visto il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 28/03/2023;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili di servizio ai sensi dell'art. 49 – comma 1- del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

Con voti favorevoli n° 9 (nove), astenuti n° 3 (tre: Benedetti, Andreoli, Franchini) e nessun contrario, resi da n° 12 (dodici) Consiglieri Comunali presenti di cui 9 (nove) votanti in forma palese e per alzata di mano, e quindi proclamati dal Presidente,

DELIBERA

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. Di prendere atto del Piano Finanziario e dei documenti ad esso allegati, approvato con la precedente delibera del Consiglio Comunale n. 15 di pari data e valido per il biennio 2024-2025, che espone, per il **2024**, un costo complessivo di **€ 2.344.772,00 al netto delle detrazioni di euro 246.018,00 per un costo complessivo netto di euro 2.098.754,00**;
3. Di approvare le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all'anno 2024 di cui all'allegato (**AII.1**) della presente deliberazione ed i coefficienti di adattamento e di produzione (Ka, Kb, Kc e Kd) applicati, in base all'area geografica di riferimento, alla tipologia di attività e alla composizione del nucleo familiare, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
4. Di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, così come risultante dal Piano Economico Finanziario;

5. di dare atto che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per latutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Brescia, nella misura del 5%;
6. Di dare atto inoltre che dall'anno 2024 dovranno essere applicate le disposizioni inerenti ai sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani espresse in euro/utenza e quantificate inizialmente come segue:
 - €0,10 euro/utenza per la componente UR1, a per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti;
 - €1,50 euro/utenza per la componente UR2, a per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi;
7. Di dare atto che le tariffe di cui alla presente proposta di deliberazione decorreranno dal 1° gennaio 2024;
8. Di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98.

Successivamente, il Consiglio Comunale, visto, al fine di rispettare le scadenze di legge in ordine all'approvazione del Pef e Tariffe Tari, con voti favorevoli n° 9 (nove), astenuti n° 3 (tre: Benedetti, Andreoli, Franchini) e nessun contrario, resi da n° 12 (dodici) Consiglieri Comunali presenti di cui 9 (nove) votanti in forma palese e per alzata di mano, e quindi proclamati dal Presidente,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 134, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Il Segretario Generale
(Dott. SERAFINI LUCA)

Il Presidente
(TALLON CINZIA)

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate)